

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ROSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1975

#### Nuovo ordinamento della professione di attuario

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge di cui trattasi mira ad aggiornare l'ormai superata legislazione relativa alla professione dell'attuario in considerazione dell'estensione che di fatto ha avuto, specie negli ultimi vent'anni, il campo di applicazione della scienza e delle tecniche attuariali.

Da quando, infatti, negli anni cinquanta si comincia a dare forma a concreti progetti di sicurezza sociale, le funzioni dell'attuario, prima dirette quasi esclusivamente alle previsioni dell'andamento futuro delle leggi demografiche e finanziarie — si estendono alla ricerca di soluzioni dei problemi socio-economici di interesse generale, con compiti sempre più vasti ed impegnativi volti sia alla programmazione degli interventi previdenziali ed assistenziali, sia al controllo tecnico degli Enti gestori ed erogatori delle prestazioni.

Di più: da qualche tempo, anche nel nostro Paese va consolidandosi la prassi, già largamente in uso all'estero, di ricorrere al-

l'attuario quando a livello aziendale, categoriale, territoriale, ci si trovi ad affrontare problemi di scelte il cui corretto indirizzo richieda l'approfondimento di fenomeni economici secondo un sistema di ipotesi previsionale; è ciò che appunto occorrerebbe fare in occasione della stipulazione di contratti collettivi di lavoro (si pensi, ad esempio, ai problemi degli oneri riflessi) o in sede di programmazione degli investimenti od ancora a livello di formulazione dei piani di sviluppo territoriali.

Un'altro campo di indagine e di applicazione in cui gli attuari hanno fatto il loro ingresso solo recentemente apportandovi già un tale contributo di precisazioni da far sperare che l'obiettivo di più giuste soluzioni non sia nè impossibile nè lontano, è quello della valutazione del danno patrimoniale in responsabilità civile e penale.

Sono di dominio pubblico l'inadeguatezza delle procedure tecniche e la grossolanità degli strumenti operativi dei quali oggi il

giudice deve avvalersi per assolvere il suo alto compito e le conclusioni che di conseguenza la giustizia esprime sono troppo spesso a dir poco sconcertanti. Su tali problemi gli attuari hanno suggerito metodiche operative che varrebbero a superare molte delle difficoltà che oggi rendono così arduo il compito del giudice.

Tutto ciò che è stato detto sinora giova a chiarire i motivi che hanno indotto gli attuari a chiedere l'aggiornamento del proprio ordinamento professionale.

Le innovazioni di maggior rilievo riguardano infatti il campo di applicazione delle prestazioni professionali e vengono dettate dagli articoli 9, 10 e 11.

L'articolo 9 (« Oggetto della professione ») dopo aver definito l'oggetto della professione sul piano generale senza sostanziali modifiche rispetto alla vigente legislazione, afferma in particolare che in relazione alle valutazioni di natura matematico-attuariale ed alle operazioni di carattere finanziario « l'attuario è l'ausiliario del giudice civile e penale quando questi, nell'esplicazione della sua funzione, ritiene di doversene avvalere »; una affermazione che indubbiamente sarebbe da considerare pleonastica se non si tenesse conto della circostanza che l'attuario ha aperto un discorso nuovo per i più e basato su una metodologia specialistica che non può essere recepita con immediatezza da parte di chicchessia.

L'articolo 10 (« Atti riservati all'attuario »), riservando alla competenza dell'attuario l'elaborazione dei documenti tecnico-attuariali destinati all'Autorità giudiziaria, amministrativa, di vigilanza o di controllo, vuole evidentemente stabilire delle garanzie definitive per i terzi in materia di valutazioni che non si prestano ad agevoli controlli e che d'altra parte sono spesso oggetto di pratica

professionale da parte di disinvolti operatori non qualificati.

L'articolo 11, infine, estende a tutti gli enti operanti nel campo assicurativo e previdenziale le disposizioni già emanate dalla legge 10 agosto 1950, n. 792, con riferimento alle imprese di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, stabilendo che i bilanci di detti enti siano accompagnati da una relazione tecnica dell'attuario la quale consenta ai responsabili delle gestioni di giudicare in merito alla corrispondenza tra gli impegni assicurativi e le disponibilità destinate alla loro copertura.

È molto importante rilevare, al riguardo, che il disposto in parola, mentre renderebbe più efficace il controllo tecnico degli enti che raccolgono e gestiscono il danaro della collettività ricambiando il contribuente con la promessa di prestazioni destinate a concretizzarsi in un domani spesso lontano, non interferirebbe minimamente sulle precipue competenze che leggi e regolamenti attribuiscono agli organi di amministrazione e di vigilanza; infatti l'approvazione del bilancio non viene vincolata all'attestazione di equilibrio tecnico-finanziario della gestione ma soltanto alla presentazione di una relazione che dica se tale equilibrio esiste o meno.

È evidente, quindi, come tale relazione risponderrebbe al solo scopo di fornire agli organi deliberanti un efficace strumento per giudicare anche nelle sue complesse implicazioni prospettiche il quadro delle scritture contabili.

Per il resto, il disegno di legge si limita a perfezionare la legislazione vigente in materia di requisiti per l'iscrizione negli Albi, di compiti e funzioni dei Consigli, di procedure elettive, di ricorsi e di procedimenti disciplinari, di tenuta e pubblicazione dell'Albo, allineando le relative norme a quelle recentemente approvate per altre professioni.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Titolo professionale ed esercizio della professione)*

Il titolo professionale di « attuario » ed il diritto ad esercitare la professione sono subordinati all'iscrizione nell'albo.

## Art. 2.

*(Requisiti per l'iscrizione nell'albo)*

Per l'iscrizione nell'albo è necessario:

- 1) essere cittadino italiano, oppure italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;
- 2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
- 3) essere di condotta e moralità specchiata;
- 4) essere in possesso della laurea in scienze statistiche e attuariali conferita o confermata in una Università della Repubblica;
- 5) aver superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;
- 6) essere residente in Italia.

## Art. 3.

*(Compatibilità con l'iscrizione in altri albi)*

L'iscrizione nell'albo degli attuari è compatibile con l'iscrizione in altri albi professionali.

## Art. 4.

*(Iscrizione di docenti universitari)*

Possono essere iscritti nell'albo, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2, *sub* n. 4) e n. 5):

a) i professori di ruolo delle Università statali o equiparate titolari di cattedre di:

matematica finanziaria;

economia e finanze delle imprese di assicurazione;

matematica finanziaria ed istituzioni di matematica attuariale;

tecnica attuariale delle assicurazioni libere sulla vita umana;

tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;

statistica assicurativa;

o materie assimilabili a quelle elencate a giudizio del Consiglio nazionale degli attuari;

b) i liberi docenti nelle materie elencate *sub* a) confermati;

c) gli assistenti ordinari delle materie elencate *sub* a).

## Art. 5.

*(Domanda di iscrizione nell'albo)*

La domanda di iscrizione nell'albo, redatta in foglio bollato, è diretta al Consiglio dell'ordine e deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana ovvero certificato comprovante le condizioni di cui all'articolo 2, n. 1);

3) certificato di residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore di oltre tre mesi a quella della presentazione della domanda;

5) certificato di buona condotta;

6) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla pretura o dalla procura della Repubblica;

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7) diploma o certificato di laurea in scienze statistiche attuariali;

8) certificato attestante il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;

9) ricevuta del versamento della tassa di iscrizione presso la segreteria del Consiglio dell'ordine;

10) ricevuta del versamento in conto corrente postale della tassa di concessione governativa prevista al n. 204, lettera a), della tabella allegata A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

I professori universitari, i liberi docenti, gli assistenti ordinari che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono allegare alla domanda, in luogo dei documenti indicati nei numeri 4), 5), 6), 7) e 8) il solo certificato della competente amministrazione dal quale risulti il possesso dei titoli di cui all'articolo 4.

L'impiegato dello Stato o di altra pubblica amministrazione è invece esonerato dalla presentazione dei documenti indicati nei numeri 4), 5) e 6), in luogo dei quali è tenuto ad esibire un certificato di servizio rilasciato dall'ente da cui egli dipende.

#### Art. 6.

##### *(Iscrizione di cittadini stranieri)*

L'aspirante che non sia cittadino italiano dovrà produrre atto notorio comprovante che è italiano appartenente a territorio non unito politicamente all'Italia, ovvero attestazione del Ministero degli affari esteri comprovante che è cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità.

#### Art. 7.

##### *(Tessera di riconoscimento)*

Il presidente del Consiglio dell'ordine, a richiesta e a spese dell'iscritto nell'albo, gli rilascia una tessera di riconoscimento.

La tessera è firmata dal presidente e dal segretario ed è munita di fotografia, recante il timbro a secco del Consiglio.

## Art. 8.

*(Reiscrizione)*

Per ottenere la reiscrizione l'interessato deve produrre tutti i documenti indicati all'articolo 5.

## Art. 9.

*(Oggetto della professione)*

L'esercizio della professione di attuario si esplica nella formulazione di pareri, previsioni quantitative, valutazioni fondate su metodi razionali, con l'impiego di algoritmi matematici o di teoria delle probabilità.

In particolare, oggetto della professione di attuario sono i calcoli, le revisioni, le rilevazioni, le elaborazioni tecniche di indole matematico-attuariale che riguardano la previdenza sociale e le assicurazioni in genere, le operazioni di carattere finanziario, la valutazione economica del danno alla persona, conseguente alla diminuita o scomparsa capacità lavorativa.

Per tali materie ed in relazione ai suddetti argomenti l'attuario è l'ausiliario del giudice civile e penale quando questi, nella esplicazione della sua funzione, ritiene di doversene avvalere.

## Art. 10.

*(Atti riservati all'attuario)*

Tutti gli atti che implicano rilevazioni, calcoli, revisioni, valutazioni finanziarie, elaborazioni tecniche di natura prevalentemente attuariale e che devono essere presentati all'autorità giudiziaria, amministrativa, di vigilanza o di controllo, sono riservati all'attuario.

## Art. 11.

*(Relazioni sui bilanci)*

I bilanci tecnici, di previsione e consuntivi degli istituti o enti pubblici o privati di assistenza o di previdenza sociale, di assicurazione sulla vita, di capitalizzazione, di assicurazione contro i danni o comunque ope-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ranti nel campo assicurativo-previdenziale debbono essere accompagnati dalla relazione di un attuario; questi avrà cura di esporre i procedimenti di compilazione dei predetti bilanci ed i criteri seguiti per il calcolo delle eventuali riserve tecniche e per la determinazione delle tariffe e dei contributi assicurativi prescelti.

Nella relazione l'attuario attesterà altresì se vi è corrispondenza tra gli impegni assicurativo-previdenziali a carico dell'ente e le disponibilità che nel bilancio sono destinate alla loro copertura.

In difetto della relazione dell'attuario il bilancio non può essere approvato.

## Art. 12.

*(Consigli degli Ordini)*

Il Consiglio dell'ordine nazionale degli attuari ha sede in Roma.

Su proposta del Consiglio nazionale degli attuari e con decreto del Presidente della Repubblica, l'Ordine nazionale degli attuari può essere sostituito da una pluralità di ordini con giurisdizioni territoriali definite.

Il numero dei componenti i consigli degli ordini di cui ai commi precedenti è determinato ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.

Ciascun Consiglio dell'ordine elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere.

## Art. 13.

*(Compiti e funzioni del Consiglio dell'ordine)*

Il Consiglio dell'ordine esercita, oltre i compiti conferitigli dal presente ordinamento, le seguenti funzioni:

a) cura la tenuta, la pubblicazione e la diffusione dell'albo;

b) provvede alle iscrizioni ed alle cancellazioni dandone comunicazione agli interessati nonchè al procuratore della Repubblica;

c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) adotta provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti, dandone comunicazione agli interessati e, ove trattasi di sospensione

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

o cancellazione, al procuratore della Repubblica;

e) propone al Consiglio nazionale degli attuari la promozione di iniziative intese alla valorizzazione del titolo professionale;

f) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;

g) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio consuntivo e preventivo sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea degli iscritti;

h) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministero di grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo nonchè della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari.

#### Art. 14.

##### *(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dell'ordine)*

Il presidente del Consiglio dell'ordine ha la rappresentanza dell'ordine; egli lo convoca ogni volta lo ritenga opportuno o quando sia richiesto da almeno tre membri e comunque almeno una volta ogni sei mesi.

Il verbale della riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

Il presidente, inoltre, rilascia certificati ed attestazioni relative agli iscritti.

#### Art. 15.

##### *(Elezionè del Consiglio dell'ordine - Votazione)*

I componenti il Consiglio dell'ordine sono eletti dall'assemblea degli iscritti a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale, al più, a quello dei componenti da eleggere.

Sono nulle le schede recanti un numero di nomi superiore a quello dei candidati da eleggere.

Il nome ripetuto sulla stessa scheda è preso in considerazione una sola volta.

Non è ammessa la votazione per lettera nè quella per delega.

## Art. 16.

*(Convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine)*

L'assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade ovvero alla data stabilita dal Consiglio nazionale degli attuari in caso di prima elezione. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti.

Ove il numero degli iscritti superi i trecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta la notizia della convocazione almeno in un giornale per due volte consecutive.

L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed occorrendo, in seconda, nonchè il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio.

L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

Presiede l'assemblea il presidente del Consiglio uscente o un iscritto da lui designato ovvero, quando ciò risulti impossibile, un commissario incaricato dal Consiglio nazionale degli attuari.

## Art. 17.

*(Scrutinio - Comunicazione del risultato)*

Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine, un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di coloro che non risposero alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita quest'operazione, il presidente dell'assemblea dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti fra i presenti procede

immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro di grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale degli attuari.

Art. 18.

*(Ballottaggio)*

Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.

In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Art. 19.

*(Elezioni suppletive)*

Le elezioni suppletive si svolgono con le modalità previste dagli articoli 15 e seguenti relativi alle elezioni ordinarie.

Art. 20.

*(Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio dell'ordine ed in materia elettorale)*

Le deliberazioni del Consiglio dell'ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo e quelle in materia disciplinare nonchè i risultati elettorali possono essere impugnati dagli interessati o dal procuratore della Repubblica di Roma, con ricorso al Consiglio nazionale degli attuari.

Il ricorso, escluso quello presentato dal pubblico ministero, è redatto in carta bollata. Esso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

a) dell'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, ove il ricorso

riguardi la materia elettorale, degli estremi della proclamazione dei risultati elettorali;

b) dei documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;

c) dell'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio nazionale degli attuari.

Il ricorso è accompagnato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.

#### Art. 21.

##### *(Termini del ricorso)*

I ricorsi previsti dall'articolo precedente sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

#### Art. 22.

##### *(Presentazione del ricorso - Trasmissione al Consiglio nazionale)*

Il ricorso è presentato al Consiglio dell'ordine; se il ricorrente è iscritto nell'albo, all'originale vanno allegate tre copie del ricorso in carta libera.

La data di presentazione è annotata in margine al ricorso a cura della segreteria del Consiglio dell'ordine che ne rilascia ricevuta.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio dell'ordine per i trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso; durante detto periodo il pubblico ministero e l'interessato possono prendere visione degli atti, produrre deduzioni ed esibire documenti.

Il Consiglio dell'ordine, decorso il termine di cui al comma precedente, nei cinque giorni successivi trasmette al Consiglio nazio-

nale degli attuari il ricorso presentato unitamente alle deduzioni ed ai documenti di cui al comma precedente ed al fascicolo degli atti nonchè, in fascicolo separato, copia in carta libera del ricorso stesso e del provvedimento impugnato.

Art. 23.

*(Istruzione del ricorso)*

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso, il presidente del Consiglio nazionale degli attuari nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso stesso.

Prima della nomina suddetta il presidente del Consiglio nazionale può disporre le indagini e chiedere le notizie che ritenga opportune; in tal caso il termine di cui al comma precedente si intende prorogato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti e, comunque, non oltre trenta giorni.

Art. 24.

*(Trattazione del ricorso)*

Le sedute del Consiglio nazionale degli attuari non sono pubbliche.

Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso. Qualora il Consiglio nazionale degli attuari ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo di lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta; se questa non perviene entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti già in possesso del Consiglio nazionale degli attuari.

Art. 25.

*(Decisione del ricorso  
Notifica della decisione)*

La decisione contiene il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda il dispositivo, l'indicazione

del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

La decisione è depositata in originale nella segreteria del Consiglio nazionale degli attuari ed è notificata al ricorrente presso il recapito indicato a norma della lettera c) dell'articolo 20 e, in mancanza, mediante deposito presso la segreteria del Consiglio nazionale degli attuari.

#### Art. 26.

*(Elezioni di un nuovo Consiglio dell'ordine)*

Per l'elezione del Consiglio di un nuovo ordine, costituito ai sensi del secondo comma dell'articolo 12, il Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale degli attuari, nomina un commissario tra gli iscritti della circoscrizione territoriale interessata, con il compito di convocare l'assemblea e procedere alle elezioni.

#### Art. 27.

*(Durata della carica)*

I componenti il Consiglio dell'ordine durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio rimane in carica il Consiglio uscente.

Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti per quattro sedute consecutive si procede mediante chiamata, da parte del Consiglio nazionale degli attuari, del candidato che segue nell'ordine gli eletti. In mancanza di tali candidati, il Consiglio nazionale degli attuari invita il presidente del Consiglio dell'ordine ad indire elezioni suppletive.

I componenti subentrati ai sensi del comma precedente rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio di cui entrano a far parte.

## Art. 28.

*(Validità delle sedute del Consiglio dell'ordine)*

Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza del presidente del Consiglio ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo ovvero, in caso di pari anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

## Art. 29.

*(Scioglimento del Consiglio dell'ordine)*

Il Consiglio dell'ordine, se non è in grado di funzionare, se chiamato all'osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto.

In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio dell'ordine sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

Lo scioglimento del Consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale degli attuari.

Il commissario ha la facoltà di nominare un comitato di non meno di due e non più di sei membri, da scegliersi tra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina altresì un segretario tra gli iscritti nell'albo.

## Art. 30.

*(Nomina del Commissario e del Comitato in caso di mancata elezione del Consiglio)*

Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del commissario e del comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio e non possa trovare applicazione il disposto del secondo comma dell'articolo 27.

## Art. 31.

*(Assemblea ordinaria degli iscritti -  
Convocazione - Organi)*

L'assemblea ordinaria degli iscritti è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima e seconda convocazione, nonchè l'oggetto della materia da trattare.

L'avviso è spedito per posta, mediante raccomandata, almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, ed è affisso nella sede del Consiglio per la durata del predetto termine.

Ove il numero degli iscritti superi i trecento, la pubblicazione può essere fatta mediante pubblicazione in un giornale locale per due volte; la prima almeno quindici giorni e la seconda almeno cinque giorni avanti la data fissata per l'assemblea.

L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti ed in seconda convocazione se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

Il presidente ed il segretario del Consiglio sono, rispettivamente, presidente e segretario dell'assemblea.

L'assemblea delibera per appello nominale e, ove lo richieda almeno la metà degli intervenuti, per scrutinio segreto.

Il verbale è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente e sottoscritto da entrambi.

## Art. 32.

*(Assemblea per l'approvazione dei conti -  
Assemblea straordinaria)*

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche all'assemblea per l'approvazione dei conti e a quella straordinaria.

## Art. 33.

*(Consiglio nazionale degli attuari)*

Il Consiglio nazionale degli attuari ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composto di nove membri eletti tra gli iscritti dai consigli degli ordini.

Quando il numero dei consigli degli ordini è inferiore a nove, i membri del Consiglio nazionale sono eletti dall'assemblea degli iscritti.

I componenti il Consiglio nazionale degli attuari restano in carica tre anni.

## Art. 34.

*(Elezione del Consiglio nazionale)*

In merito alle elezioni del Consiglio nazionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alle elezioni dei consigli degli ordini.

## Art. 35.

*(Ricorsi contro i risultati delle elezioni del Consiglio nazionale)*

Contro i risultati delle elezioni del Consiglio nazionale, gli interessati ed il procuratore della Repubblica di Roma possono proporre ricorso al Consiglio nazionale uscente entro il termine perentorio di giorni trenta dalla proclamazione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

## Art. 36.

*(Diritto di opzione - Presunzione di rinuncia)*

Non si può far parte contemporaneamente del Consiglio nazionale e di un consiglio dell'ordine.

In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi alla elezione si presume la rinuncia all'ufficio di componente del Consiglio dell'ordine.

## Art. 37.

*(Nomina delle cariche interne)*

I componenti del Consiglio nazionale eleggono nel proprio seno il presidente, il vice presidente ed il segretario.

## Art. 38.

*(Funzioni del Consiglio nazionale)*

Il Consiglio nazionale esercita le seguenti funzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e delibera, sentito il parere dei consigli degli ordini, sui progetti di leggi, decreti o regolamenti da sottoporre alle competenti autorità;

b) delibera, sentito il parere dei Consigli degli ordini, sulle iniziative intese a valorizzare la professione dell'attuario;

c) delibera sui ricorsi avverso le decisioni dei Consigli degli ordini concernenti le iscrizioni, le cancellazioni ed i provvedimenti disciplinari;

d) propone al Ministro di grazia e giustizia lo scioglimento del Consiglio degli ordini quando questi non si dimostrino in grado di funzionare regolarmente;

e) propone al Ministro di grazia e giustizia l'istituzione di nuovi ordini;

f) determina con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti per le spese del proprio funzionamento.

Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente, che ha la rappresentanza di tutti gli iscritti.

## Art. 39.

*(Validità delle sedute  
del Consiglio nazionale)*

Per la validità delle sedute del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza del presidente e del vice presidente, esercita le funzioni di presidente il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo ovvero, in caso di pari anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

## Art. 40.

*(Impugnazione delle deliberazioni  
del Consiglio nazionale)*

Le deliberazioni del Consiglio nazionale degli attuari in materia di iscrizione e di cancellazione nell'albo, nonchè in materia disciplinare e di eleggibilità possono essere impugnate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica, innanzi alla sezione specializzata costituita presso il tribunale di Roma.

Il collegio è integrato da due attuari iscritti nell'albo nominati per ogni triennio dal Consiglio superiore della magistratura o per delega dal presidente della Corte d'appello di Roma.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso, con l'osservanza delle medesime forme, dalla sezione specializzata costituita presso la Corte d'appello di Roma il cui collegio è integrato da due attuari iscritti nell'albo nominati a norma del secondo comma.

## Art. 41.

*(Annullamento delle elezioni di membri  
del Consiglio dell'ordine - Sostituzioni)*

Il Consiglio nazionale degli attuari, ove accolga un ricorso proposto contro l'elezione di singoli componenti del Consiglio dell'ordine, provvede alle sostituzioni con le modalità di cui all'articolo 27, commi terzo e quarto.

## Art. 42.

*(Rinnovo delle elezioni  
del Consiglio dell'ordine)*

Il Consiglio nazionale degli attuari, ove accolga un ricorso che investa l'elezione di tutto il Consiglio dell'ordine, ne dà immediata comunicazione al Consiglio stesso ed al Ministro di grazia e giustizia che provvede a norma dell'articolo 29.

## Art. 43.

*(Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio nazionale - Sostituzioni)*

Il Consiglio nazionale degli attuari, ove accolga un ricorso proposto contro l'elezione di singoli suoi membri provvede a darne immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia, che entro trenta giorni chiama per la loro sostituzione i candidati che seguono nell'ordine gli eletti.

In mancanza di tali candidati, il Ministro di grazia e giustizia invita i Consigli dell'ordine ad indire elezioni suppletive.

Analogamente il Ministro di grazia e giustizia provvede, ricevutane comunicazione dal Consiglio nazionale, quando sia stato accolto un ricorso proposto contro l'elezione di tutti i membri ed occorra indire nuove elezioni.

## Art. 44.

*(Diritti e doveri dell'attuario)*

L'attuario deve esercitare la professione con dignità e decoro ed è tenuto al segreto professionale.

L'attuario ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al pagamento degli onorari per l'attività svolta, nelle misure stabilite dalla tariffa professionale.

L'attuario è tenuto a versare annualmente i contributi di cui alle lettere h) dell'articolo 13 ed f) dell'articolo 38.

## Art. 45.

*(Tariffa professionale - Nullità dell'accordo sull'onorario in misura inferiore ai minimi)*

La tariffa professionale degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese agli attuari sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Consiglio nazionale degli attuari.

L'accordo sull'onorario in misura inferiore ai minimi stabiliti dalla tariffa è nullo.

## Art. 46.

*(Sanzioni disciplinari)*

L'attuario che viola la norma di cui al precedente articolo o si rende colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) la censura;
- 2) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;
- 3) la radiazione.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale, previsti dal Codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

- a) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
- b) la morosità per oltre dodici mesi nel pagamento dei contributi di cui agli articoli 13 e 38.

Nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) la sospensione non è soggetta a limiti di tempo. La sospensione per morosità è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto:

- a) nel caso in cui al precedente comma, quando ha ottenuto la riabilitazione, giusta le norme del Codice di procedura penale;
- b) negli altri casi quando sono decorsi due anni dalla cancellazione.

Nel caso in cui la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo 20.

## Art. 47.

*(Procedimenti disciplinari)*

Il procedimento disciplinare a carico dell'attuario, incolpato di abuso o di mancanza nell'esercizio della professione, è promosso su richiesta del pubblico ministero ovvero d'ufficio.

Il Presidente del Consiglio dell'ordine, verificati sommariamente i fatti e raccolte le opportune informazioni, nomina un Consigliere relatore e fissa la data della seduta di discussione.

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con invito a presentarsi in un termine che non può essere inferiore a dieci giorni, innanzi al Consiglio dell'ordine per essere sentito nelle sue discolpe.

Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato ed al Procuratore della Repubblica di Roma.

In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai due commi precedenti avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'ordine e nell'albo del Comune dell'ultima residenza dell'interessato.

## Art. 48.

*(Tenuta e revisione dell'albo - Pubblicazione e trasmissione dell'albo)*

Il Consiglio dell'ordine provvede alla tenuta dell'albo e ne cura, almeno ogni anno, la revisione.

Lo stesso Consiglio cura la pubblicazione dell'albo e ne trasmette copia al Consiglio nazionale degli attuari, ai Ministeri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, alle Regioni, alle prefetture, alle Corti d'appello, ai Tribunali, alle Camere di commercio, ai quali devono essere comunicate altresì le singole deliberazioni di iscrizione e di cancellazione nonchè di sospensione dall'esercizio professionale.

## Art. 49.

*(Vigilanza del Ministero di grazia e giustizia)*

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sugli Ordini degli attuari.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 50.

*(Attuari già iscritti nell'albo)*

Gli attuari iscritti nell'albo anteriormente all'entrata in vigore della presente legge anche se in base a requisiti diversi da quelli elencati negli articoli 2 e seguenti, conservano il diritto alla iscrizione.

## Art. 51.

*(Iscrizione di coloro che svolgono attività attuariale presso enti pubblici e privati)*

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge è consentita l'iscrizione nell'albo, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2, *sub* n. 3) e n. 4) e all'articolo 4, a coloro che da almeno 15 anni abbiano conseguito la laurea in scienze statistiche e attuariali, in matematica finanziaria e attuariale, in scienze economiche e commerciali, in scienze matematiche, in matematica e fisica, purchè da almeno 15 anni svolgano attività di natura attuariale presso Enti pubblici e privati.

## Art. 52.

*(Dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti)*

Coloro che trovandosi nelle condizioni di cui al precedente articolo intendano iscriversi nell'albo, debbono allegare alla doman-

da la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Il Consiglio dell'ordine esamina i documenti presentati ed accerta la rispondenza degli stessi ai fini dimostrativi dei requisiti.

Contro il parere negativo del Consiglio dell'ordine, l'interessato può presentare ricorso al Consiglio nazionale degli attuari.

Art. 53.

*(Abrogazione leggi precedenti)*

Le leggi 9 febbraio 1942, n. 194, e 10 agosto 1950, n. 792, sono abrogate.